

# FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 1117

## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

*(11 marzo 2008)*

Le note che seguono sono una libera e parziale sintesi **NON SOSTITUTIVA DELLA NORMATIVA DI LEGGE** e vengono presentate per fornire all'aderente un primo orientamento in materia.

I principali testi a cui è necessario far riferimento sono il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. N. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni, la Circolare 235/98 del Ministero delle Finanze, il Decreto Legislativo 124/1993, sue modificazioni e integrazioni, il Decreto Legislativo 47/2000, sue modificazioni e integrazioni, la Circolare 29/E del 2001 dell'Agenzia delle Entrate, il Decreto Legislativo 252/2005 in vigore dal 1 gennaio 2007 e la Circolare 70 del 2007 dell'Agenzia delle Entrate.

Il regime fiscale, che verrà applicato a seconda del periodo di accumulo degli importi versati, è differenziato su tre distinti periodi:

1. Fino al 31.12.2000
2. Dal 1.1.2001 al 31.12.2006
3. Dal 1.1.2007

## REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

### - DAL 1.1.2007 -

Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a € 5.164,57.

Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento al Fondo ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente comunica alla Fondo l'importo dei contributi versati che non è stato dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali importi saranno esclusi dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre annualmente dal reddito complessivo contributi eccedenti l'importo di € 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati in tali cinque anni di partecipazione, comunque per un importo non superiore a € 2.582,29

Per i contributi versati quali reintegro di anticipazioni erogate, a scelta dell'aderente eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui viene riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

### - DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 -

#### ADERENTI ANTE 29/04/1993

Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo complessivamente non superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, non superiore a € 5.164,57.

Fino al 31.12.2005, il limite complessivo di deducibilità fiscale è elevato, se superiore, al totale dei contributi effettivamente versati nel 1999.

Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.

#### ADERENTI POST 28/04/1993

Il totale dei contributi versati al Fondo (aderente + datore di Lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo e, comunque, entro i limiti del 12 per cento del reddito complessivo e di Euro 5.164,57.

Nel calcolo del limite non si devono considerare le quote di TFR conferite al Fondo.

### - FINO AL 31.12.2000 -

Non concorrono a formare reddito

Non concorrono a formare reddito entro il limite di € 1.291,14

## **REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI**

- DAL 1.1.2001 -

Sul rendimento maturato in ciascun periodo d'imposta, viene applicata un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%.

I rendimenti assoggettati ad imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (vedi il regime fiscale delle prestazioni).

## **REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI**

### **ANTICIPAZIONI**

#### **BASE IMPONIBILE**

#### **ALIQUOTE ED IMPOSTE**

- DAL 1.1.2007 -

Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti)

Aliquota del 23%, a titolo di imposta, ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali si applica l' aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo a partire dal 1.1.2007 (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione).

- DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 -

Intero importo della prestazione, al netto di eventuali contributi non dedotti.

Si applica un'aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.

- FINO AL 31.12.2000 -

#### **BASE IMPONIBILE**

#### **ALIQUOTE ED IMPOSTE**

##### **ADERENTI ANTE 29/04/1993**

##### **ADERENTI POST 28/04/1993**

rendimenti

ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%

Si applica un'aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.

contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non eccede il 4% della retribuzione annua

Si applica un'aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.

<b>RISCATTI</b>			
<b>MOTIVAZIONE</b>	<b>BASE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTE ED IMPOSTE</b>	
<b>DAL 1.1.2007 - Rif. D.lgs 252/2005. Cir. 70/E-2007 Agenzia Entrate</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parziale al 50% per inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi;</li> <li>• Totale 100% per inoccupazione oltre 48 mesi;</li> <li>• Invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;</li> <li>• Decesso prima del pensionamento</li> </ul>	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo dal 1.1.2007 (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione).	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazione per Dimissioni volontarie</li> </ul>		Aliquota del 23% a titolo di imposta.	
<b>DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 - Rif. D.lgs 47/2000, sue modificazioni e integrazioni. Cir. 29/E-2001 Agenzia Entrate</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazioni per cause non dipendenti dalla volontà delle parti</li> <li>• Decesso prima del pensionamento</li> </ul>	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Si applica un'aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessazione per Dimissioni volontarie</li> </ul>		Imposizione corrente IRPEF	
<b>FINO AL 31.12.2000 - Rif. Art. 17-bis Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modificazioni e integrazioni, Circolare 235/98, D.lgs 124/93</b>			
<b>MOTIVAZIONE</b>	<b>BASE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTE ED IMPOSTE</b>	
		<b>ADERENTI ANTE 29/04/1993</b>	<b>ADERENTI POST 28/04/1993</b>
Tutti i tipi di riscatti	rendimenti	ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%	Si applica un'aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.
	contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non eccede il 4% della retribuzione annua	tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	

<b>PRESTAZIONI IN SEGUITO AL PENSIONAMENTO</b>			
<b>TIPO PRESTAZIONE</b>	<b>BASE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTE ED IMPOSTE</b>	
<b>DAL 1.1.2007 - Rif. D.lgs 252/2005, Cir. 70-2007 Cir. 70/E-2007 Agenzia Entrate</b>			
Rendita sull'intera posizione o su una quota di essa	Incremento della rendita per rivalutazione Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Imposta sostitutiva del 12,50% Aliquota del 15% a titolo di imposta, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al Fondo dal 1.1.2007 (con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione).	
Capitale (*)	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta		
<p>(*) la prestazione erogabile in capitale è pari al massimo al 50% del montante maturato. Può essere percepita interamente in capitale solo qualora la rendita calcolata sul 70% del montante finale, comprensivo di eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale.</p> <p><i>Gli aderenti prima del 29/04/1993 mantengono la possibilità di percepire l'intera prestazione in capitale con l' applicazione del regime tributario in vigore al 31.12. 2006.</i></p> <p>In tal caso dal montante dal 1.1.2001, che sarà assoggettato a tassazione separata, saranno esclusi i contributi non dedotti ma non saranno esclusi i rendimenti (già assoggettati all'imposta sostitutiva dell'11%) qualora la rendita corrispondente al 70% del montante finale, comprensivo di eventuali anticipazioni percepite e non reintegrate, sia superiore al 50% dell'assegno sociale.</p>			
<b>DAL 1.1.2001 AL 31.12.2006 - Rif. D.lgs 47/2000, sue modificazioni e integrazioni. Cir. 29/E-2001 Agenzia Entrate</b>			
<b>MOTIVAZIONE</b>	<b>BASE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTE ED IMPOSTE</b>	
Rendita sull'intera posizione o su una parte di essa	Incremento della rendita per rivalutazione Quota parte riferita al capitale finale al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%  Imposizione corrente IRPEF	
Capitale	Intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.	Si applica un'aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.	
<b>FINO AL 31.12.2000 - Rif. Art. 17-bis Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modificazioni e integrazioni, Circolare 235/98, D.lgs 124/93</b>			
<b>MOTIVAZIONE</b>	<b>BASE IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTE ED IMPOSTE</b>	
		<b>ADERENTI ANTE 29/04/1993</b>	<b>ADERENTI POST 28/04/1993</b>
Rendita sull'intera posizione o su una parte di essa	87,5% della posizione maturata	Imposizione corrente IRPEF	
Capitale	rendimenti  contributi versati, al netto della quota a carico dell'aderente che non eccede il 4% della retribuzione annua	ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%  tassazione separata utilizzando l'aliquota applicata sul TFR comunicata dal datore di lavoro	Si applica un'aliquota autocalcolata determinata con la medesima logica utile per il TFR. Il reddito di riferimento è dato dalla prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, diviso il numero di anni di contribuzione moltiplicato 12. Su questo reddito si applicano aliquote e scaglioni IRPEF dell'anno di erogazione per il calcolo dell'imposta media, che viene divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100, ottenendo così l'aliquota da applicare alla prestazione imponibile.